

Codice A1103A

D.D. 4 agosto 2021, n. 495

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 4 del 2009 (F.47 FOR/2016)



ATTO DD 495/A1103A/2021

DEL 04/08/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 4 del 2009 (F.47 FOR/2016)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. n. 1130 del 20/07/2021, dalla Regione Carabinieri Forestale Piemonte - Stazione di Canelli (AT) a carico del signor *omissis*, nato a *omissis* il *omissis* e residente a *omissis* in *omissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti del quale, con processo verbale n. 33/2016 del 17/10/2016 elevato da agenti del Comando sopra citato per i fatti avvenuti sulla sponda destra idrografica del fiume Bormida, su terreno sito in agro del Comune di Monastero Bormida (AT), è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 14, comma 1, lett. a) della L.R. n. 4/2009 e del correlato Regolamento forestale relativo all'esecuzione di interventi selvicolturali in assenza di comunicazione semplice.

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta in atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

atteso altresì che il soggetto di cui sopra non ha presentato scritti difensivi né ha fatto richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

visto il valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

visto in particolare l'art. 14, comma 1, lett. a) della L.R. n. 4/2009 come sanzionato dall'art. 36, comma 1, lett. a) della medesima Legge;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- VISTO in particolare l'art. 14, 1° c. della L.R. n. 4/2009 e s.m.i. come sanzionato dall'art. 36, c. 1 della L.R. 4/2009;

determina

in Euro 150,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed in Euro 10,61 la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265 dovuta dal pagante sempre che non abbia ricevuto notifica del presente atto tramite posta elettronica ;

I N G I U N G E

al sunnominato *omissis* di pagare la somma complessiva di **Euro 160,61** di cui Euro 150,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **mediante versamento sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.zza Castello N. 165 - Torino – Sanzioni amministrative – Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143** - (con invito a citare nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, n. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, n. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/1981, n. 689 modificato ed integrato dal D.Lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)
Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella